



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

70020 - CITTA' METROPOLITANA DI BARI - P.I. 0878940725

Piazza A. Moro n.10 - Tel. 080/3211200 - Fax 080/321 1320

<http://www.comune.cassanodellemurge.ba.it>

ORDINANZA DEL SINDACO N. 70 del 04/12/2020

Prot. 12549/20

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19. DIVIETO DI PERMANENZA E STAZIONAMENTO NEI GIARDINI PUBBLICI E RIDUZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA DELLE ATTIVITA' PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE.

IL SINDACO

VISTI/E e RICHIAMATI/E:

- l'art. 32 della Costituzione;
- il disposto dell'art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che statuisce: "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parti di esso comprendente più regioni. Nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per mesi sei lo stato di emergenza sul territorio nazionale relative al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- la Delibera di Consiglio dei Ministri del 7 ottobre che ha deliberato l'ulteriore proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»"

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767).

CONSIDERATO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale;
- persistono l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- sul territorio comunale è conclamata la presenza di diversi casi di contagio da COVID-19 con numero cittadini in isolamento per sospetto contagio dal predetto virus;
- è necessario formulare misure urgenti di regolamentazione e disciplina per la vita sociale, nell'intento preminente di promuovere nella civica comunità la consapevole assunzione di comportamenti individuali orientati a responsabilità e correttezza, in modo da salvaguardare la tutela della salute collettiva ed il contenimento del rischio relativo alla diffusione del fenomeno di contagio;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 Dicembre 2020 "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- sul territorio locale si registrano situazioni di criticità causate dall'assembramento di persone, soprattutto in taluni luoghi del paese, che per loro ubicazione e destinazione favoriscono tale circostanza;
- la circostanza sopra esposta implica rilevante fattore di rischio per la collettività cittadina, dal momento che il virus aumenta esponenzialmente la propria capacità diffusiva in caso di raggruppamento di persone e comunque in ipotesi di prossimità fisica non superiore ad un metro;
- in tale ottica, si è già provveduto in passato ad adottare altri provvedimenti emergenziali simili impedendo, ad esempio, l'accesso pubblico a luoghi di naturale condivisione quali giardini e piazze, al fine di garantire il distanziamento sociale e ridurre il rischio legato dall'assembramento, ritenendo tale limitazione efficace ai fini del contenimento dei contagi;
- nell'odierna situazione di emergenza, la tutela del diritto fondamentale alla salute pubblica impone una temporanea compressione di altri diritti dei singoli, il cui esercizio può rappresentare occasione, pur non voluta, di assembramento di persone e, per l'effetto, fattore idoneo a incrementare la diffusione del virus a lesione del ridetto bene pubblico primario - costituzionalmente tutelato (principio peraltro affermato anche dal Tar Campania - Sezione Quinta - con decreto n. 1048/2020 del 18.03.2020);

VISTA la nota prot. 11559 del 10/11/2020, pervenuta dalla locale Stazione dei Carabinieri;

ATTESO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32, L. n. 833/1978 sono adottati dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale, interventi a tutela della salute pubblica;

VISTO che l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 dispone che in caso di emergenze sanitarie il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti e ritenuto sussistente, nell'odierna situazione, sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento "extra ordinem";

ORDINA

con decorrenza dal giorno 04 dicembre 2020 e fino al 06 gennaio 2021:

1. **II DIVIETO DI PERMANENZA E STAZIONAMENTO** nei giardini pubblici, con contestuale divieto di utilizzo delle attrezzature sportive e ludiche ivi insistenti nonché del relativo arredo urbano, ubicati nei seguenti siti:

- Piazza Garibaldi;
- Piazza Dante;
- Parco Sacro Cuore;
- Rotatoria Via Rocco Masiello;
- Piazza Rossani;
- Via Maresciallo Cadorna;
- Piazza Adua;
- Via Laudati;
- Via Salvo d' Acquisto;
- Via Generale Magli;
- Piazzale Merloni (a eccezione del martedì e del venerdì in occasione e negli orari del mercato ortofrutticolo)
- Via San Domenico angolo Via Convento;
- Piazzale de Consolibus e Cimbrone (esclusivamente limitazione all'uso dell'arredo urbano);

2. **La RIDUZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA**, con chiusura dalle ore 20,00 e sino alle ore 05,00, delle attività per la distribuzione automatica di cibi e bevande, comunemente denominati H24;

AVVISA CHE:

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2020 - n. 267 con la sanzione da € 25.00 a € 500.00 fatte salve le sanzioni previste dalle normative in materia di emergenza coronavirus.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo del Io Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

- Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale;
- Che la stessa sia trasmessa:
 - al Prefetto di Bari;
 - al Segretario Generale di Cassano delle Murge;
 - al Comando di Polizia Locale di Cassano delle Murge;
 - al Servizio di Protezione Civile di Cassano delle Murge;
 - al Responsabile Settore III;
 - al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cassano delle Murge;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Cassano delle Murge;
 - alla Regione Puglia Servizio Protezione Civile;

Dalla Sede Comunale, 4 dicembre 2020.



IL SINDACO
Dott.ssa Maria Pia DI MEDIO.